

Comune di Claut

POR FESR 2007-2013

OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 4 "Sviluppo territoriale" - Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

Linea di intervento 1 - Valorizzazione dell'Albergo Diffuso -
Consolidamento di alberghi diffusi già esistenti

Bando per la selezione degli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso "Val Cellina Val Vajont" mediante divisione così come previsto dall'Art. 2 comma 1 lettera d 3 Comuni di Claut, Cimolasi, Erto e Casso, Barcis

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina la selezione degli interventi dei privati e delle imprese da inserire nel progetto integrato di albergo diffuso "Val Cellina Val Vajont" previsti dall'Attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione (di seguito POR), linea di intervento1 "Valorizzazione dell'albergo diffuso - consolidamento di alberghi diffusi esistenti" mediante divisione di cui all'art. 2 comma 1 lettera d3 del bando regionale. Il progetto integrato si comporrà di due sottoprogetti coordinati nella fase di istruttoria rispettivamente dal comune di Claut per i privati e le imprese con sede nei comuni di Claut, Cimolais, Erto e Casso, e dal comune di Barcis per i privati e le imprese con sede nel comune di Barcis.

2. Se in fase di istruttoria emergesse l'impossibilità di garantire il numero di posti letto necessari e sufficienti per poter ottemperare alle prescrizioni della L.R. 2/2002 - o per mancanza di domande o impedimenti derivanti dal mancato assenso da parte dall'esistente società di gestione (Bando regionale art. 3 comma 5) - verrà predisposto un progetto di consolidamento secondo le modalità di cui al bando regionale, lettera d 2) Art. 2. In tal caso alle istanze dei privati e delle imprese pervenute al Comune di Claut, si aggiungeranno quelle pervenute per la medesima tipologia di interventi al Comune di Barcis (comune partner del progetto integrato Albergo diffuso Val Cellina Val Vajont) e dallo stesso inserite utilmente nella propria graduatoria.

3. Le prescrizioni contenute nel presente bando sono vincolate al finanziamento del progetto integrato da parte della Regione FVG. Rimane quindi sottinteso che i benefici economici relativi alle domande che verranno inoltrate potranno eventualmente essere acquisiti solo dopo l'approvazione definitiva del progetto integrato, da parte della competente direzione regionale. Si ribadisce pertanto che le richieste inviate al comune non costituiscono alcun vincolo di obbligatorietà contributiva da parte del comune capofila e dei partner di progetto.

4. I contributi previsti dal presente bando sono finalizzati a promuovere il consolidamento degli alberghi diffusi già esistenti ai sensi della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo" mediante l'incremento del numero di posti letto nell'ambito di un progetto integrato.

5. Gli interventi ammessi sono volti:

a. al recupero e alla valorizzazione di immobili di proprietà privata per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso

6. Il presente bando è pubblicato sul B.U.R. e rimarrà aperto fino al **31 maggio 2010**.

7. Il Comune di Claut (Comune Capofila) approverà la graduatoria degli interventi dei privati e delle imprese entro 15 giorni dalla data di presentazione delle domande.

I risultati della selezione verranno trasmessi ai Comuni di Cimolais ed Erto e Casso, e sulla base della selezione il Comune Capofila predisporrà il progetto integrato di albergo diffuso "Val Cellina Val Vajont" costituito da eventuali interventi propri e dei comuni di Cimolais, Erto e Casso, Barcis e da quelli dei privati e delle imprese con sede nei sopraccitati comuni.

8. Il progetto integrato di albergo diffuso verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando:

a) le imprese: micro imprese attive nei settore turistico, del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dell'artigianato, proprietarie di immobili nei Comuni di Claut, Cimolais ed Erto e Casso.

b) i privati: persone fisiche proprietarie e/o comproprietarie di immobili nei Comuni di Claut, Cimolais ed Erto e Casso.

2. Non sono ammesse a beneficiare della tipologia di contributo le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

3. Sono escluse le imprese in difficoltà come definite all'articolo 1 par. 7 del Reg. (CE) 800/2008.

4. Ciascun privato o impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa ad interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) per la realizzazione/adeguamento di una o più unità abitative collocate nel medesimo stabile.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissibilità

1. I progetti relativi ai singoli interventi che andranno a comporre il progetto integrato di albergo diffuso "Val Cellina Val Vajont" devono rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

a) formali

a.1 ammissibilità del proponente;

a.2 correttezza e completezza formale della proposta;

b) generali

b.1 coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività 4.2.a) "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente";

b.2 coerenza con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. CE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. CE 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso;

b.3 rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi (così come richiamati nel POR al paragrafo 4.4.5 "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari");

b.4 coerenza con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);

b.5 divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. CE 1083/2006).

b.6 coerenza con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento;

b.7 coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa;

b.8 rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e

Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
b.9 rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) 800/2008 del 06/08/2008 (regime di esenzione) e del Reg. CE 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis).

Art. 4 - Criteri di ammissibilità dei singoli interventi

1. I singoli interventi devono rispondere ai criteri di ammissibilità di cui ai seguenti commi 2-9.

2. Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

a) Interventi sul patrimonio immobiliare esistente inclusi eventuali arredi e impianti ed eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne, finalizzati alla realizzazione di non più di 6 unità abitative per singolo stabile con un massimo di 24 posti letto complessivi. Qualora in uno stabile siano presenti più unità abitative appartenenti a diversi proprietari e vengano presentate domande che comportino il superamento di uno dei limiti di cui sopra, gli interventi ammissibili sono selezionati secondo ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 5.

3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a) devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia di albergo diffuso (L.R. 2/2002).

4. Gli interventi ammissibili rispettano i seguenti limiti di spesa:

a) Spesa minima di € 60.000,00 per singola unità abitativa per interventi sul patrimonio immobiliare esistente comprensivi di eventuali arredi e impianti funzionali nonché dell'eventuale recupero delle pertinenze e delle aree esterne la cui spesa massima non può superare € 30.000,00. Sono esclusi gli interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione;

b) Spesa minima di € 30.000,00 per singola unità abitativa, per interventi di soli arredi e/o installazione e/o revisione e/o adeguamento degli impianti.

5. Gli interventi, ad eccezione di quelli per i quali vengono richiesti aiuti ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, sono ammissibili a contributo anche se avviati prima della presentazione della domanda alla Regione e successivamente al 1 gennaio 2007 purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda alla Regione. Gli interventi per i quali sono richiesti aiuti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda alla Regione.

6. Il richiedente è proprietario e/o, per i privati, comproprietario, con assenso all'intervento degli altri comproprietari, dei beni oggetto dell'intervento. Tale requisito deve sussistere dalla data di presentazione della domanda al Comune per i privati e le imprese.

7. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione soggettivo ed oggettivo sui beni mobili per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso.

8. Il richiedente accetta il vincolo di destinazione sui beni immobili soggettivo per 5 anni ed oggettivo per 10 anni dalla data di liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso.

9. Per partecipare al progetto integrato i richiedenti privati e imprese selezionati con il presente bando accettano l'obbligo di partecipare in qualità di soci alla società di gestione del albergo diffuso già esistente. Tale obbligo viene esplicitato attraverso la sottoscrizione della lettera di adesione di cui all'**Allegato R**.

Art. 5 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Per la valutazione delle domande di contributo relative ai singoli interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il Comune Capofila utilizzerà i criteri di valutazione indicati nel prospetto sotto indicato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggi
-------------------------------	-----------------

<p>a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio tradizionale esistente con eventuale riferimento alla zonizzazione urbanistica.</p> <p>Il criterio si riferisce ad interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadente nelle zone omogenee A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A di PUR ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate; <u>gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'impianto originale mediante l'utilizzazione di materiali compatibili con le tipologie storiche ed ambientali dell'area.</u></p>	Punti 10
<p>b) Interventi su immobili di pregio storico, culturale e architettonico (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004).</p>	Punti 9
<p>c) Interventi che prevedono il restauro conservativo. Il criterio comprende anche agli interventi di risanamento conservativo.</p>	Punti 8
<p>d) Cantierabilità dell'intervento. Per privati ed imprese il punteggio verrà attribuito se gli interventi già avviati, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Bando regionale</p>	Punti 15
<p>e) Interventi che garantiscono il risparmio energetico.</p> <p>Sono tali gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.</p> <p>La determinazione dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento dovrà essere effettuata mediante l'applicazione del Protocollo Regionale VEA, Valutazione della qualità Energetica e Ambientale dell'edificio, approvato con DGR 2116 del 24.09.2009.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito ad edifici esistenti appartenenti alla classe C od inferiori che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, un passaggio alle classi B, A ed A+. Per edifici appartenenti alle classi B ed A, verrà attribuito punteggio in caso di passaggio alla classe superiore. Per interventi su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono inoltre ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.</p>	Punti 9
<p>f) Interventi che prevedono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Sono tali gli interventi che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al servizio dell'immobile oggetto dell'intervento.</p>	Punti 8
<p>g) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante l'utilizzo di metodologie di bioedilizia.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di apposita documentazione tecnica da cui si evinca l'applicazione e l'utilizzo dei principi, tecniche e materiali della bioedilizia.</p>	Punti 7
<p>h) Interventi che prevedono la realizzazione di unità abitative accessibili ai sensi della normativa vigente (D. M. 236/89 e L. 13/89) in materia di superamento delle barriere architettoniche.</p>	Punti 4
<p>i) Interventi che prevedono un rapporto posti letto/unità abitativa inferiore a quattro.</p>	Punti 15
<p>j) Interventi che prevedono l'ampliamento dell'offerta di servizi di ricettività nell'unità abitativa: riscaldamento autonomo, caminetto a circolazione</p>	Punti 1

forzata o stufa a legna, sauna, idromassaggio, posto auto, arredamento funzionale ad accogliere neonati. Il punteggio si intende per ogni servizio offerto in ogni unità abitativa	
--	--

2. Nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) il punteggio si riferisce alle unità abitative e, pertanto, per le domande relative a più unità abitative il punteggio totale risulta dalla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna unità abitativa oggetto di intervento.

3. Tutti i punteggi sono fra loro cumulabili.

4. In caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda.

Art. 6 – Tipologie di spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE 1083/06, dal Reg. CE 1080/06, dal DPR 196/08 e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 5, **sono ammissibili** le tipologie di spesa di seguito elencate:

a) spese per oneri di progettazione, coordinamento ai fini della sicurezza, direzione lavori e collaudi e perizie tecniche nel limite massimo del 12% delle spese di cui alla lettera b);

b) spese per opere civili ed impiantistiche inerenti la ristrutturazione ed il recupero del patrimonio edilizio, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi. Sono compresi gli eventuali interventi di recupero delle pertinenze e delle aree esterne delle unità abitative oggetto di intervento;

c) acquisizione di beni (arredi, inclusi elettrodomestici e apparecchiature);

d) spese per garanzie bancarie, assicurative o fornite da altri istituti finanziari (per le imprese tale spesa è ammissibile solo nel caso in cui l'impresa richieda un contributo in conto capitale a titolo "de minimis" di cui al successivo articolo 7, comma 1);

e) IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.

2. Tipologie di spese **non ammissibili**, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) acquisto di beni immobili e lavori in economia;

b) acquisto di stoviglie, corredi, tendaggi interni, materiale di facile consumo e materiale usato;

c) spese di gestione e funzionamento;

d) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure);

e) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

f) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000;

g) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali e/o nazionali e/o comunitari.

3. I documenti di spesa dovranno essere intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il beneficiario dovrà produrre adeguata documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

Art. 7 - Tipologia e intensità del contributo

1. A favore dei privati e delle imprese per interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis", in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Tale regolamento prevede in particolare che:

a. sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori e le tipologie di attività così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento;

b. l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al medesimo soggetto giuridico non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari;

c. gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto, agevolazione o contributo pubblico, relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Il contributo è concesso nel limite del 50% della spesa ammissibile.

2. A favore delle imprese, in alternativa alla tipologia di contributo prevista al comma 1, sono concessi aiuti a finalità regionale ai sensi della sezione I del Regolamento CEE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008, con un'intensità contributiva pari al 35 % della spesa ammissibile e un contributo massimo pari a € 200.000,00, per interventi localizzati nelle aree del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) che risultano essere eleggibili ad aiuti di Stato a finalità regionale in quanto zone assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato CE, come approvate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ed elencate nell'allegato M.

3. A favore delle imprese, in alternativa alle tipologie di contributo previste ai commi 1, e 2, sono concessi aiuti ai sensi della sezione II del Reg. CE 800/2008 pubblicato sulla GUUE L. 214 del 9 agosto 2008 con un'intensità contributiva pari al 20 % della spesa ammissibile ed un contributo massimo pari a € 200.000,00.

4. Le risorse disponibili sono quelle indicate nel sottostante prospetto :

Comuni di	Importo complessivo risorse disponibili
Claut Cimolbi Erto e Casso	€ 850.000,00

come da progetto di divisione approvato dalle amministrazioni comunale e dalla società di gestione dell'albergo diffuso "Val Cellina Val Vajont".

In fase di istruttoria gli enti pubblici si riservano la facoltà di scegliere se ridimensionare la quota destinata agli interventi di propria competenza, per favorire un maggior apporto di risorse a favore degli interventi dei privati.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, sottoscritta dai privati e dal soggetto legittimato alla firma in caso di imprese, completa di tutta la documentazione prescritta dal presente bando, può essere consegnata a mano entro e non oltre il 31 maggio 2010 oppure può essere spedita, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre entro e non oltre il 31 maggio 2010, al seguente indirizzo:

Comune di Claut – Ufficio Protocollo
Via A. Giordani, 1 33080 – CLAUT (PN)

L'allegato A3 e gli altri allegati di cui al successivo articolo 15 sono in distribuzione presso sedi dei comuni partner di progetto.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n.7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, per la consegna a mano faranno fede la data e il numero di protocollo assegnati dall'ufficio competente, mentre per la spedizione farà fede la data del timbro postale di invio, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio protocollo entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine (ovvero entro il 5 giugno 2010).

3. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate o inviate e pervenute, oltre i termini sopra indicati e/o che non contengano tutte le informazioni e le sottoscrizioni del modello Allegato A3 e/o che non siano complete della documentazione indicata all'articolo 9.

4. Il Comune si riserva, comunque, di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso inviterà i soggetti interessati ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata improcedibile e viene disposta l'archiviazione della quale viene data idonea comunicazione ai richiedenti.

5. Gli uffici comunali non si assumono la responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9 – Documentazione

1. La domanda di cui all'allegato A3, in originale e in copia, relativa al progetto integrato di Albergo Diffuso è corredata dalla seguente documentazione:

a) duplice copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, dei privati o del soggetto legittimato alla firma delle imprese;

b) duplice copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma - solo nel caso in cui i sottoscrittori del progetto non coincidano con il legale rappresentante dei beneficiari;

c) duplice copia dell'atto con cui l'impresa, qualora soggetto giuridicamente diverso dalla ditta individuale, autorizza il rappresentante legale o altro soggetto legittimato a presentare domanda di contributo ed a sottoscrivere il progetto integrato di albergo diffuso;

d) dichiarazioni sottoscritte da tutti i privati e le imprese attestanti l'impegno degli stessi a partecipare alla società di gestione dell'albergo diffuso esistente, in qualità di soci mettendo a completa disposizione di tale società i beni oggetto di contributo per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, almeno fino alla scadenza del vincolo di destinazione previsto dal bando regionale (**Allegato R**);

d) Originale e copia semplice delle schede, redatte utilizzando il modello (**Allegato H**), per gli interventi dei privati ed il modello (**Allegato I**) per gli interventi delle imprese, corredate dalla seguente documentazione:

1. duplice copia semplice della relazione generale e quadro economico, elaborati grafici di stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale aggiornato a firma di tecnico abilitato. In caso di singole voci di spesa non previste nel prezzario regionale, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal tecnico abilitato con indicazione delle modalità seguite per la loro determinazione e della congruità con i prezzi correnti di mercato. **Qualora gli interventi riguardino più unità abitative nel medesimo immobile sono richiesti computi metrici estimativi distinti per singola unità abitativa.**

2. duplice copia di idonei titoli abilitativi o richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi o, qualora detti titoli non siano necessari, attestazione da parte di un tecnico abilitato della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;

3. se presente, duplice copia di: comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

4. duplice copia semplice dei preventivi di spesa per arredi, attrezzature e apparecchiature dettagliati sulla base di singole voci unitarie;

5. duplice copia semplice degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute;

6. **in caso di comproprietà:** dichiarazione di autorizzazione a presentare domanda di contributo rilasciata dal/i comproprietario/i al richiedente;

7. originale e copia della relazione del progettista, redatta secondo il modello (**allegato L**), eventualmente corredata da idonea documentazione, descrittiva dell'intervento oggetto di contributo e attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Bando. Per ogni tipologia di intervento e per ciascuna unità abitativa deve essere compilato uno specifico allegato.

8. per le imprese: dichiarazione inerente ai parametri dimensionali dell'impresa (**allegato N**)

9. se del caso, duplice copia semplice degli eventuali documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle spese già sostenute.

Art. 10 – Formazione della graduatoria e ammissione a contributo.

1. Sarà approvata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del POR di cui al D.P.Reg. 0238/2008, come modificato dal D.P.Reg. 0185/2009 (di seguito "Regolamento POR FESR 2007-2013") :

a) la graduatoria dei singoli interventi ammissibili a contributo proposti al Comune Capofila, dai privati e dalle imprese, con i relativi punteggi, spese ammissibili e contributi assegnati nonché l'elenco dei singoli interventi non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Le graduatorie e gli elenchi indicati al precedente comma 1 saranno approvati con delibera della Giunta Comunale del Comune Capofila entro il 15.06.2010.

3. Le graduatorie e gli elenchi approvati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune capofila e dei comuni partner di progetto (Barcis, Cimolais, Erto e Casso).

Il Comune capofila con nota in duplice copia (due originali, uno dei quali, sottoscritto dal percettore per accettazione del contributo, dovrà essere restituito al Comune Capofila), provvederà a comunicare ai soggetti i cui progetti sono stati ammessi e che quindi verranno inseriti nel progetto integrato " Val Cellina Val Vajont".

Ai soggetti i cui progetti non siano stati ammessi a partecipare al progetto integrato "Val Cellina Val Vajont", il Comune Capofila invierà un'informativa riportante la graduatoria e i motivi della mancata ammissione.

4. I singoli interventi considerati ammissibili a contributo verranno inseriti nel progetto integrato fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).

5. I progetti ammessi in graduatoria, ma non inseriti nel progetto integrato per mancanza di risorse, potranno essere successivamente ammessi, qualora emergano ulteriori disponibilità a seguito di rinuncia, revoca, decadenza, riduzioni di importo o assegnazione di nuove risorse.

6. Tutti i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4 devono essere mantenuti in maniera continuativa almeno fino alla data della liquidazione a saldo di tutti i singoli interventi che compongono il progetto stesso. La data verrà comunicata dalla Regione al Comune che provvede a renderla nota a tutti i beneficiari.

Art. 11 - Concessione del contributo

1. **Solo a seguito dell'approvazione dei progetti integrati di albergo diffuso da parte della Regione, la stessa concederà i contributi a ciascun beneficiario per la realizzazione dei singoli interventi che compongono il progetto integrato.**

2. I decreti di concessione conterranno i termini per confermare la partecipazione al progetto integrato di albergo diffuso da parte del Comune e di tutti i beneficiari e per comunicare l'accettazione del contributo da parte dei singoli beneficiari, nonché le condizioni per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla documentazione che i beneficiari dovranno produrre ed ai termini di pagamento.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento di attuazione del POR e dalla circolare n. 2 dell'Autorità di gestione del POR Obiettivo Competitività 2007-2013, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari per la realizzazione degli interventi che compongono il progetto integrato di albergo diffuso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita e conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Per i privati e le imprese il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- a) anticipazione fino ad un limite massimo del 60% del contributo concesso indifferentemente dal termine della conclusione del progetto dichiarato dal beneficiario;
- b) anticipazione fino ad un limite massimo dell'80% del contributo concesso a fronte dell'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario finale di concludere e rendicontare il progetto ammesso a finanziamento entro massimo 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
- c) erogazione di un acconto, esclusivamente qualora non sia stata richiesta anticipazione di cui alle lettere a) o b), a fronte di uno stato di avanzamento lavori, con spese effettivamente sostenute per un importo compreso tra il 50% e l'80% della spesa ammissibile e con presentazione alla Regione della documentazione indicata nel decreto di concessione;
- d) erogazione del saldo del contributo, a seguito del collaudo finale del progetto integrato di albergo diffuso effettuato da parte della Regione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettera b) comporta inderogabilmente una riduzione del contributo concesso in misura pari al 10 % del contributo medesimo.

Art. 13 - Avvio e conclusione dei singoli interventi e del progetto integrato di albergo diffuso

1. Interventi singoli realizzati da soggetti privati e imprese:

- a) avvio interventi (per interventi prevalentemente costituiti da lavori si intende la comunicazione di avvio lavori ovvero la denuncia di inizio attività divenuta efficace o, nel caso dell'edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante la data di avvio; per gli interventi costituiti prevalentemente da acquisizioni di beni e servizi si intende la data della prima fattura): entro 60 giorni dal termine ultimo, fissato nel decreto di concessione, per l'accettazione del contributo;
- b) conclusione degli interventi (data dell'ultima fattura): entro 750 giorni dalla data di avvio;
- c) presentazione della rendicontazione: entro 60 giorni dalla data di conclusione;
- d) erogazione saldo: entro 90 giorni dal collaudo finale della Regione.

Art. 14- Ulteriori informazioni

I beneficiari saranno tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi e dei vincoli prescritti dal Bando regionale POR FESR 2007 – 2013, pubblicato sul BUR del 30.12.2009, a cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

Art. 15- Elenco allegati

Gli allegati di presente bando sono i seguenti:

- ALLEGATO A3 Domanda di contributo
- ALLEGATO H Scheda degli interventi dei privati
- ALLEGATO I Scheda degli interventi delle imprese
- ALLEGATO L Relazione del progettista
- ALLEGATO N Dichiarazione parametri dimensionali dell'impresa
- ALLEGATO R Dichiarazione adesione futura società di gestione